



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il regolamento (UE) 2020/2024 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione per la ripresa, a sostegno a ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (sessione n. 3808 del 13 luglio 2021);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera e);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del menzionato decreto-legge n. 59 del 2021 e la scheda progetto *“Ecosistema innovativo della salute”*, a titolarità Ministero della salute, prevista nell'allegato 1 del predetto decreto, tra le cui macro-azioni di intervento figura la realizzazione di un polo anti-pandemia;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 aprile 2022, recante la ripartizione degli interventi e i sub-interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per i quali il Ministero della salute è individuato quale *“Amministrazione proponente”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 945, della predetta legge n. 234 del 2021, il quale prevede, al fine di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, l'istituzione della Fondazione Biotecnopolo di Siena, che svolge *“funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth (...)”*;

VISTO l'art. 1, comma 947, della menzionata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e*



il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità (...)”;

VISTO l’articolo 20 dello Statuto della Fondazione Biotechopolo di Siena, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2022, il quale prevede che *“Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche del presente Statuto, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico (...)*”;

VISTA la delibera del Consiglio della Fondazione Biotechopolo di Siena n. 6 del 19 aprile 2024, con la quale è approvato, con votazione unanime, lo schema del nuovo statuto della predetta Fondazione;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni citate, di procedere all’adozione del nuovo statuto della Fondazione Biotechopolo di Siena;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è approvato l’allegato statuto della Fondazione Biotechopolo di Siena, parte integrante del presente decreto, che sostituisce lo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2022.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY



STATUTO
FONDAZIONE BIOTECNOPOLO DI SIENA

Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Durata – Sede

1. La Fondazione “Biotechopololo di Siena” (di seguito denominata “Fondazione”), costituita ai sensi dell’art.1, commi da 945 a 950, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, ha personalità giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione ed è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata. L’organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
3. La Fondazione ha sede legale e operativa in Siena, e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all’estero.

Articolo 2
Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l’innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.
2. La Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie.
3. La Fondazione svolge altresì le funzioni di *Hub* antipandemico attraverso una propria e dedicata articolazione denominata il “*Centro Nazionale Anti pandemico-CNAP*”, di cui all’articolo 3, avvalendosi anche di centri *spoke* di primo e secondo livello, nonché delle reti di sequenziamento dei patogeni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *One-Health*.
4. La Fondazione favorisce in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell’ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute secondo un approccio One Health, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in tali ambiti.
5. La Fondazione promuove altresì il coordinamento e l’integrazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio europeo con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell’ambito del contrasto alle pandemie e, in particolare, delle misure rientranti nelle materie di competenza



dei Ministeri indicati nell'articolo 5, e che siano coerenti e/o collegate con gli scopi della Fondazione.

6. La Fondazione, nell'ottica del più efficace perseguimento delle finalità statutarie, opera in raccordo con le Istituzioni dei territori, tra cui quelle regionali e locali e gli uffici territoriali dello Stato, il sistema delle Università e delle altre istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, gli IRCCS, l'ISS, l'INAIL, gli IZS nonché con il sistema della rappresentanza di imprese e professioni, con particolare riferimento al quadro dell'ecosistema senese delle scienze della vita.
7. Con riferimento alle attività e ai programmi di cui ai precedenti commi, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della proprietà industriale, la Fondazione ne valorizza i risultati perseguendo il più efficace riconoscimento a sé medesima, o a soggetti da essa controllati (quali, a titolo d'esempio, le imprese di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera i), dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di garantire l'accesso a prodotti e servizi nella maniera più ampia ed economicamente sostenibile per il SSN. La Fondazione avrà cura che, in caso di trasferimento o concessione a qualsiasi titolo dei predetti diritti di proprietà intellettuale a soggetti terzi, siano adottate condizioni contrattuali che garantiscano un'equa determinazione dei prezzi di cessione dei beni e servizi al SSN.
8. La Fondazione, attraverso il CNAP, ha cura di perseguire una proficua collaborazione con l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (DG HERA della Commissione europea), e più in generale con altre istituzioni competenti in ambito internazionale per la gestione di emergenze sanitarie, anche in vista di trasferimenti di tecnologia che consentano un virtuoso sostegno cooperativo alla tutela della salute umana in Europa e nel mondo.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, la Fondazione instaura inoltre rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

Articolo 3 **Centro Nazionale Anti pandemico**

1. Il "Centro Nazionale Anti pandemico" (CNAP) svolge le funzioni di *Hub* antipandemico nell'ambito delle iniziative dell'intervento «Ecosistema innovativo della salute» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In particolare, svolge attività di *preparedness* nazionale, avvalendosi anche di centri ad uopo identificati di alta specializzazione nell'ambito della ricerca e delle reti cliniche ed epidemiologiche nazionali e internazionali, anche per il sequenziamento dei patogeni virali, allo scopo di:
 - a. indagare, mappare e ridurre il rischio di malattie infettive emergenti, anche attraverso la sorveglianza di serbatoi non umani ed ambientali (*one health*);
 - b. mitigare, prevenire e individuare potenziali focolai
 - c. monitorare, in presenza di emergenze epidemiche, il grado e l'impatto che la crisi sanitaria determina nei diversi settori anche non sanitari;
 - d. mantenere e incentivare attività di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare verso particolari patogeni con potenziale epidemico e pandemico;
 - e. favorire la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, con particolare focus su:
 - nuovi vaccini e anticorpi monoclonali contro malattie infettive emergenti e il loro sviluppo clinico fino alla dimostrazione della loro sicurezza e iniziale efficacia;
 - lotta contro l'antibiotico-resistenza (AMR);



- f. sviluppare e produrre lotti pilota ad uso emergenziale;
 - g. garantire il collegamento con gli organismi governativi deputati alla sicurezza nazionale ed estera.
2. La Fondazione, attraverso il CNAP, gestisce le risorse ad essa assegnate ai sensi del terzo periodo dell'articolo 1, comma 949, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, adottando una contabilità separata relativamente all'utilizzo di tali risorse e predisponendo annualmente uno specifico bilancio sezionale all'interno del bilancio della Fondazione.
 3. La Fondazione attraverso il CNAP è chiamata ad individuare la strategia di intervento per affrontare le future epidemie attraverso le seguenti macro aree di intervento, almeno nelle fasi di prima applicazione:
 - a. ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione pilota e piccola produzione dei vaccini a mRNA;
 - b. ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione pilota e piccola produzione di vaccini contro patogeni batterici resistenti agli antibiotici (AMR) basati sulla vaccinologia inversa (*reverse vaccinology*);
 - c. sviluppo di tecnologie a supporto dell'evoluzione di vaccini e anticorpi monoclonali e quanto altro utile e necessario a contrasto delle pandemie;
 - d. altre iniziative utili a perseguire le finalità di cui sopra.
 4. Il CNAP, oltre alle azioni di cui ai precedenti punti, si propone di promuovere specifiche iniziative sulla base del contesto epidemiologico contingente anche attraverso la creazione di piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di vaccini e anticorpi monoclonali.
 5. Il CNAP si avvale di laboratori di ricerca, di impianti di sviluppo e produzione pilota, di un gruppo di affari regolatori e clinici, di un comitato etico dedicato nonché di una rete per lo svolgimento di trial clinici in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco. Il CNAP deve essere in grado di produrre le dosi necessarie per i *trial* clinici e per un primo uso e intervento in emergenza. L'impianto pilota ha capacità per lo sviluppo, "*scale up*", produzione, infialamento e rilascio per uso clinico di vaccini e farmaci. Il CNAP, avvalendosi di una rete di collaborazioni strutturalmente organizzata, disegna, implementa e coordina gli studi clinici. Il gruppo di affari regolatori e clinici si occupa di generare e sottoporre alle agenzie regolatorie i documenti necessari per ottenere l'autorizzazione ai trial clinici e di monitorare e gestirne lo svolgimento.
 6. Il CNAP si dota di proprie competenze di alta qualificazione nei seguenti campi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: virologia, batteriologia, biologia molecolare, RNA, biologia strutturale, materiali avanzati per il *delivery* dei vaccini e dei monoclonali, "*data science*" capace di utilizzare intelligenza artificiale e *machine learning* per analizzare strutture molecolari di antigeni e RNA, genomi e imaging. Alcune delle competenze possono essere acquisite da centri di eccellenza all'uopo identificati.
 7. Il CNAP svolge altresì funzioni di applicazione, implementazione e monitoraggio delle misure di *Biosafety* e *Biosecurity*, al fine di garantire la protezione del personale e dell'ambiente dal rischio derivante dall'uso di materiale biologico e di ridurre il rischio di fuga accidentale o trafugamento intenzionale di patogeni e tossine a fini malevoli/bioterroristici. Questa funzione viene espletata unitamente alle autorità nazionali di sicurezza.
 8. Il CNAP assicura, anche con apposito atto convenzionale, il coordinamento con le attività dei Centri nazionali di cui all'Investimento 1.4 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le seguenti tematiche "Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA" e "Simulazione, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni".

Articolo 4

Attività strumentali accessorie e connesse



1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o sui quali vanti ogni altro titolo di possesso. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:
 - a. compiere qualsiasi tipo di investimento e operazione di supporto finanziario compatibili con le vigenti norme, come ad esempio sottoscrivere obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi e qualsiasi altro strumento di capitale o ibrido, e relative opzioni di acquisto o conversione, in società aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
 - b. stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;
 - c. acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - d. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o diritto di superficie, di immobili, e la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
 - f. acquisire ulteriori risorse finanziarie, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni e qualsiasi altro mezzo, da impiegare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
 - g. promuovere la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati, imprese che operano nel campo delle scienze della vita;
 - h. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - i. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, *start up*, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società ovvero altre organizzazioni a partecipazione pubblica o privata aventi uno scopo sinergico al proprio anche per il raggiungimento di obiettivi comuni;
 - j. assumere direttamente o indirettamente, anche in qualità di fondatore, partecipazioni in società ed imprese, nonché in associazioni e altre fondazioni che abbiano un oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
 - k. promuovere e organizzare attività di formazione riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
 - l. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
 - m. promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale della proprietà intellettuale e allo scopo di finanziare le proprie attività;
 - n. compiere qualsiasi ulteriore attività necessaria e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, purché in via non prevalente, e con esclusione in ogni caso della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito e di qualsiasi altra attività soggetta a riserva di legge.

Articolo 5

Membri Fondatori e vigilanza



1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono Membri Fondatori della Fondazione: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta che la Fondazione trasmette ai Ministeri vigilanti. Possono, inoltre, essere richieste alla Fondazione relazioni ulteriori da parte dei Membri Fondatori.
3. La pianificazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi nell'ambito delle funzioni di *Hub* antipandemico svolte dalla Fondazione sono soggetti alla esclusiva vigilanza del Ministero della salute, al quale la Fondazione relaziona con cadenza almeno semestrale in ordine agli obiettivi raggiunti e alle risorse impiegate e da programmare o da impiegare.
4. Con riferimento alle funzioni di *Hub* antipandemico, il Ministro della salute in qualità di titolare del Dicastero autorità di salute pubblica, definisce attraverso un atto di indirizzo, oggetto di aggiornamento annuale, le priorità di intervento della Fondazione, nel rispetto degli obiettivi individuati nella scheda progetto "Ecosistema Innovativo della salute", allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101. Il Ministro della salute, in tale ambito, può in ogni momento e richiedere agli altri Ministeri Fondatori di concordare le modifiche al presente Statuto necessarie al raggiungimento da parte della Fondazione degli obiettivi relativi alla funzione di CNAP, ove il mutato contesto di riferimento ne richieda l'adozione.
5. I Ministeri Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
6. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti, gli atti adottati in relazione ad attività finanziarie complesse, con specifico riferimento all'acquisizione di partecipazioni, ovvero alla costituzione o al concorso alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, anche aventi natura societaria, nonché di quote di fondi di investimento, comunque nei settori coerenti con gli obiettivi della Fondazione, oltre che gli atti previsti al precedente articolo 4, comma 1 lett. a), c), d), h), i) e j).
7. In caso di grave inosservanza della legge o dello Statuto, ovvero in caso di ingovernabilità della Fondazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Consiglio e alla ricomposizione del Consiglio.
8. La Fondazione è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
9. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Articolo 6 **Nuovi fondatori**

1. Possono ottenere la qualifica di Nuovi fondatori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che in virtù delle loro caratteristiche soggettive o strategiche, partecipano alla Fondazione e ne condividono le finalità contribuendo alla vita della medesima mediante contributi economico-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 400.000 in ragione d'anno. Al fine di ottenere la suddetta qualifica il contributo economico



di cui sopra deve essere versato per almeno tre anni consecutivi anche in unica soluzione anticipata. Per il mantenimento della qualifica è necessario il regolare versamento annuale della quota minima prevista.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del nuovo fondatore. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere entro tre mesi dalla data della diffida da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio. Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.
3. I soggetti nuovi Fondatori collaborano con la Fondazione sulla base di un atto convenzionale.

Articolo 7 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, gli enti Pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 100.000 in ragione d'anno (di seguito anche solo Partecipanti). Il contributo deve essere versato annualmente.
2. I Partecipanti possono proporre alla Fondazione di destinare il proprio contributo economico a specifiche attività della Fondazione stessa.
4. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa dal Consiglio la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del Partecipante. Qualora il Partecipante non provveda ad adempiere ai propri impegni entro sessanta giorni dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio. Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.

Articolo 8 Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del Consiglio sono stabilite le modalità e le soglie minime di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Sostenitore e le relative cause di esclusione.
2. I sostenitori possono proporre alla Fondazione di destinare il proprio contributo economico a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.



Articolo 9

Collaborazioni e partecipazioni di enti pubblici e privati

1. La partecipazione e/o la collaborazione dei soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8 è oggetto di specifico atto convenzionale, soggetto all'approvazione del Consiglio.
2. L'atto convenzionale contiene l'indicazione:
 - a. dell'oggetto della collaborazione e/o partecipazione;
 - b. degli interessi comuni e degli obiettivi da perseguire e dei sistemi di monitoraggio degli stessi;
 - c. della durata;
 - d. degli impegni assunti dalle parti;
 - e. dell'apporto patrimoniale e/o economico-finanziario dei soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8;
 - f. delle modalità di pubblicazione dei risultati.
3. Al fine di accelerare l'avvio ed il consolidamento delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi del personale del Ministero della Salute e degli enti da esso vigilati attraverso il ricorso agli istituti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10

Patrimonio - Fondo di dotazione. Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a. dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 949, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
 - b. dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, stanziato sul bilancio di previsione del Ministero della salute per l'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*" destinate alla Fondazione dal Ministero della Salute;
 - c. apporti dei Ministeri fondatori e dei membri Nuovi Fondatori;
 - d. contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati anche non profit, ad incremento del patrimonio della Fondazione, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni;
 - e. contributi dei Partecipanti e dei Sostenitori;
 - f. avanzi di gestione imputati al patrimonio;
 - g. beni mobili e immobili che pervengano a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsiasi altro titolo e che siano destinati al suo patrimonio, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del presente Statuto;
 - h. elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - i. proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale; contributi di ricerca rinvenienti da bandi indetti da soggetti nazionali, europei ed internazionali.
2. Le risorse di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli investimenti connessi alle funzioni di *Hub* antipandemico svolte dalla Fondazione per il tramite del CNAP. Le risorse sono erogate nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella scheda progetto "*Ecosistema Innovativo della salute*" del Ministero della salute afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.



3. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione, fatte salve le specifiche finalizzazioni di cui al comma 2.
4. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) da una quota delle risorse di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, destinate al fondo di dotazione all'atto dell'erogazione, ovvero con deliberazione assunta dal Consiglio;
 - b) dalle contribuzioni pubbliche e private, ove con decisione del Consiglio ne sia deliberata la destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
 - c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una delibera del Consiglio ad incremento del fondo di dotazione;
 - d) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
 - e) dagli avanzi di gestione non imputati ad incremento del fondo di gestione.

Articolo 11

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei Conti.
2. Con delibera del Consiglio possono essere istituiti organismi con funzione consultiva tenendo conto delle attività e finalità della Fondazione, al fine di assicurarne la piena efficace operatività e senza maggiori oneri per la Fondazione.

Articolo 12

Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:
 - a) quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali:
 - uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 - uno nominato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy;
 - uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca;
 - uno nominato su proposta del Ministro della Salute;
 - b) uno nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i Nuovi fondatori.Sino all'assunzione della qualifica di Nuovi fondatori da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Statuto, il Consiglio è validamente costituito nella sua composizione a quattro componenti, nominati secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo punto del presente comma.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina. La cessazione dei membri del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio medesimo è stato ricostituito. Ciascun componente del Consiglio può essere confermato una sola volta.
3. I componenti del Consiglio devono possedere requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica professionalità nel campo della ricerca scientifica e tecnologica delle biotecnologie, della salute pubblica e nel campo economico-giuridico.



4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio e, ove nominati, decadono automaticamente dal proprio incarico, coloro rispetto ai quali sia stata dichiarata l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione, il fallimento, l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati tutti i soggetti che non rispettino le previsioni in materia di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del Consiglio, si procede alla sua sostituzione, secondo la procedura di nomina prevista dal presente articolo, entro 30 giorni dall'efficacia o dall'accertamento dei suddetti eventi.
6. I componenti del Consiglio che, senza giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
7. I componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi o strutture operative della Fondazione.
8. Il Direttore scientifico partecipa alle sedute del Consiglio esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare sulle materie di competenza del CNAP e informando i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate.

Articolo 13 **Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio svolge una generale attività di indirizzo strategico della Fondazione, nonché di supervisione delle attività svolte.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) adotta il regolamento di ammissione alla Fondazione dei Membri Nuovi Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
 - b) nomina il Presidente secondo le modalità di cui all'articolo 15;
 - c) nomina il Vicepresidente della Fondazione, che sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - d) nomina, ai sensi del successivo articolo 19, il Direttore generale;
 - e) nomina, ai sensi del successivo articolo 18, il Direttore scientifico;
 - f) nomina l'organismo di vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) delibera, sentito il Direttore scientifico ed il Direttore generale, la partecipazione a progetti, fondi, investimenti e altre attività tipiche dell'attività della Fondazione;
 - h) approva gli atti convenzionali previsti dagli articoli 6, comma 5, e 9 e l'eventuale risoluzione degli stessi in caso di grave violazione di legge ovvero inadempimento;
 - i) approva annualmente, su proposta del Direttore generale, il bilancio di esercizio e il budget economico;
 - j) approva, su proposta congiunta del Direttore scientifico e del Direttore generale e trasmette, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente Statuto, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione annuale sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;
 - k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
 - l) delibera, su proposta del Direttore generale, la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di gestione;
 - m) delibera eventuali modifiche allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;



- n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;
 - o) delibera, sentito il Direttore generale e il Direttore scientifico, per quanto di rispettiva competenza, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, società e in generale enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
 - p) delibera, sentito il Direttore generale e il Direttore scientifico, per quanto di rispettiva competenza, sulla partecipazione e/o collaborazione di enti pubblici e privati nella Fondazione ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto;
 - q) approva, su proposta del Direttore generale, il regolamento di contabilità della Fondazione;
 - r) approva, su proposta del Direttore generale, il regolamento disciplinante i requisiti minimi e le procedure per acquisire lo status di sostenitore della Fondazione ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
 - s) approva, su proposta del Direttore generale, i regolamenti interni di gestione della Fondazione, compreso il regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità, verificando periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi e la compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività ed incarichi;
 - t) approva, su proposta congiunta del Direttore generale e del il Direttore scientifico, il regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione e le modalità di reclutamento e di gestione del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
 - u) approva, ogni quattro anni, su proposta congiunta del Direttore generale e del Direttore scientifico, il documento di indirizzo strategico e/o operativo contenente i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e con quelli di programmazione scientifica di cui al comma 3, il modello organizzativo adottato dalla Fondazione e il fabbisogno di personale. Tale piano include gli strumenti e le modalità di monitoraggio per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività. Gli eventuali aggiornamenti annuali sono approvati entro il mese di febbraio di ogni anno;
 - v) delibera sull'organizzazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto;
 - w) approva, su proposta del Direttore generale, le spese straordinarie;
 - x) assegna, in coerenza con i documenti programmatici della Fondazione e le direttive dei Ministeri vigilanti, gli obiettivi annuali al Direttore generale e al Direttore scientifico;
 - y) delibera, in coerenza con i documenti programmatici e consuntivi della Fondazione, sulla valutazione annuale del Direttore generale e del Direttore scientifico;
 - z) delibera, su proposta del Direttore generale, sentito il Direttore scientifico, in merito all'adozione dei documenti e provvedimenti relativi alla normativa in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e sull'adozione del sistema di misurazione e valutazione della *performance*.
3. Il Consiglio, su proposta del Comitato tecnico scientifico:
- a) gestisce il processo di valutazione scientifica delle attività sostenute dalla Fondazione;
 - b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) approva il piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale comprensivo di un'apposita sezione dedicata all'impatto previsto sul sistema della ricerca scientifica, verificando che lo stesso piano includa specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività e gli eventuali aggiornamenti annuali;
 - c) per le funzioni di *Hub* antipandemico svolte tramite il CNAP, approva il piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale in coerenza con gli obiettivi del documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 13, comma 2, lettera u). Tale piano deve includere specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività.



Articolo 14

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione ovvero mediante il ricorso a modalità telematiche, in questo caso dovendo ricorrere le seguenti condizioni, delle quali dare atto nel verbale delle riunioni:
 - il Presidente della riunione possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.Al verificarsi di tali condizioni, si considera luogo della seduta quello in cui si trova il soggetto verbalizzante.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale eletto dai consiglieri in fase di insediamento del Consiglio, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In ogni caso, le sedute del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed è assicurata la presenza di almeno un componente del Collegio dei Revisori.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno tre componenti. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario del Consiglio individuato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Articolo 15

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti, è individuato tra i componenti del Consiglio medesimo, nell'ambito di quelli nominati su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.
3. Il Presidente sovrintende all'attività della Fondazione, nonché al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (*internal audit; compliance; risk management*);
4. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la carica di Parlamentare.
5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di Presidente della Fondazione è altresì incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato e con lo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo pieno alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.



Articolo 16

Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è composto da dieci componenti nominati dal Consiglio, di cui quattro su proposta del Ministro della salute e quattro su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, uno tra i quali indicato dal Rettore dall'Università degli Studi di Siena, e due nominati su proposta del Ministero dello sviluppo economico. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra personalità, nazionali e internazionali, con comprovate esperienze in ambito tecnico-scientifico nell'ambito di operatività della Fondazione. Il Direttore scientifico di cui all'articolo 18 è componente di diritto del Comitato tecnico scientifico della Fondazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di *Hub* antipandemico di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Statuto, nonché per le relative deliberazioni, il Comitato tecnico scientifico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato dai seguenti membri di diritto, o loro delegati: il Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità e il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, il Direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca, il Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco nonché il Presidente dell'Istituto superiore di sanità.
3. Il Comitato tecnico scientifico esercita funzioni consultive e di proposta rispetto alle iniziative della Fondazione, cura il costante aggiornamento del piano delle attività scientifiche, quale sezione del piano programmatico pluriennale in relazione allo sviluppo delle conoscenze, esprime pareri su coordinamento e funzionamento delle strutture scientifiche e sull'esecuzione dei programmi tecnico-scientifici.
4. Il Comitato tecnico scientifico, su proposta congiunta del Direttore scientifico e del Direttore generale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente Statuto, esprime un parere motivato sul piano programmatico pluriennale dell'attività del CNAP, che include azioni finalizzate all'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ed esprime un parere specifico sulla coerenza dei collegati piani di spesa; svolge inoltre attività periodica di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nelle varie aree di competenza e operatività del CNAP, in relazione agli stanziamenti spesi e agli obiettivi raggiunti. L'aggiornamento del piano delle attività scientifiche comporta il contestuale aggiornamento del piano programmatico pluriennale.
5. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si rende necessario e redige un rapporto semestrale per il Consiglio, al fine di potere relazionare ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto al Ministero della salute relativamente:
 - alle attività scientifiche della Fondazione;
 - alle attività di supporto alla *preparedness* e di supporto ai Ministeri vigilanti;
 - alle attività previste dalla scheda progetto "Ecosistema Innovativo della salute", del Ministero della salute afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;
 - alle attività connesse alla partecipazione alle reti europee ed internazionali.
6. Il Comitato, esprime un parere sulla congruità e coerenza delle spese esposte nel bilancio sezionale dedicato all'attività di *Hub* antipandemico svolte dalla Fondazione tramite il CNAP, proposto dal Direttore generale.
7. I componenti del Comitato tecnico scientifico che, senza giustificazione, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica, con esclusione dei membri di diritto di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno specificatamente documentate.



Articolo 17

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali uno, con funzioni di Presidente su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e due su proposta dei restanti Ministeri vigilanti. Con la medesima modalità sono nominati tre componenti supplenti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili nonché nelle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro esercizi e scadono alla data del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica e possono essere confermati una sola volta. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime il parere sul budget economico annuale e le sue revisioni nonché sul bilancio d'esercizio della Fondazione, comprensivo del bilancio sezionale relativamente all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, stanziata per l'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*". Tali documenti devono essere trasmessi almeno 30 giorni prima della data della riunione del Consiglio fissata per l'approvazione.
4. Il parere di cui al precedente comma è inviato al Consiglio almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione dei stessi.
5. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio.
6. Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente il Consiglio e gli altri organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Articolo 18

Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico, nominato dal Consiglio su proposta del Ministro della salute, è scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso *curriculum* scientifico e con comprovata capacità gestionale di strutture di ricerca complesse a livello nazionale e internazionale.
2. Il Direttore scientifico dura in carica quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Il Direttore scientifico è responsabile del coordinamento e del funzionamento delle strutture scientifiche, e dell'esecuzione dei programmi scientifici della Fondazione, nonché dell'attuazione delle strategie e delle delibere del Consiglio inerenti alla programmazione scientifica.
4. La direzione del CNAP è attribuita al Direttore scientifico che è responsabile dell'attuazione del piano programmatico pluriennale dell'attività del CNAP, emanando tutti i provvedimenti a tal fine necessari non espressamente attribuiti agli altri organi della Fondazione ed è responsabile del conseguimento dei risultati dell'attività svolta dal CNAP.



Articolo 19

Direttore generale

1. La Fondazione si avvale di un Direttore generale ed istituisce la relativa struttura organizzativa apicale, di natura dirigenziale, che assicura la gestione della Fondazione.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito giuridico-amministrativo.
3. L'incarico di Direttore generale dura quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta. Si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 21, comma 2.
4. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione della Fondazione e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima; egli, in particolare:
 - a) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - b) adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi per l'organizzazione e la gestione a lui demandata ed esercita i relativi poteri di spesa;
 - c) esercita le funzioni indicate dagli articoli 13 e 16;
 - d) è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, dell'attuazione delle strategie e delle delibere del Consiglio;
 - e) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale ed attua la ripartizione tra le strutture della Fondazione delle relative risorse umane, materiali ed economico-finanziarie;
 - f) cura gli affari legali ed il contenzioso;
 - g) assume la qualità di datore di lavoro, anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 e di titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
 - h) ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio sul generale andamento della gestione.

Articolo 20

Esercizio Finanziario – Bilancio – Utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Il Consiglio approva, su proposta del Direttore generale, il budget economico annuale per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, e le proposte di revisione dello stesso entro il 30 novembre di ciascun esercizio, corredati della relazione del Collegio dei revisori dei conti. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio, su proposta del Direttore generale, approva il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di società di capitali. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, e deve riportare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.
4. Il bilancio di esercizio, entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio, deve essere trasmesso alle amministrazioni vigilanti. Il Bilancio di esercizio è unico e comprende il bilancio sezionale di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Statuto riferito all'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, autorizzate per l'intervento "*Ecosistema innovativo della salute*".



5. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve. Al termine di ciascun esercizio, gli avanzi delle risorse di cui al comma 1, lett. b) dell'articolo 10 del presente Statuto restano vincolate all'attuazione delle funzioni di CNAP svolte dalla Fondazione anche negli esercizi successivi.

Articolo 21

Compensi degli organi e trattamento giuridico ed economico del Direttore scientifico e del Direttore generale.

1. Alla determinazione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo della Fondazione si provvede in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore scientifico e del Direttore generale è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato stipulato con la Fondazione. Esso ha una durata di quattro anni. Al Direttore scientifico e al Direttore generale è attribuito un trattamento economico pari a quello dei dirigenti di prima fascia del Ministero della salute, comprendente parte fissa e variabile e di risultato comprendente l'incentivazione di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto della predetta Amministrazione vigilante.

Articolo 22

Modifiche statutarie

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche del presente Statuto, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del presente Statuto in ordine allo specifico potere di proposta del Ministro della salute con riguardo alle modifiche statutarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle funzioni di CNAP della Fondazione.

Articolo 23

Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del codice civile. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ai Ministeri fondatori.

Articolo 24

Trasformazione

1. È esclusa la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali.



Articolo 25
Norme transitorie e finali e clausole di rinvio

1. Sono fatte salve le convenzioni stipulate dalla Fondazione alla data di approvazione del presente Statuto.
2. Le modifiche dello Statuto relative alla qualificazione del Direttore scientifico quale titolare di incarico dirigenziale ed il relativo trattamento giuridico ed economico – e non più organo – si applicano a decorrere dalla cessazione dalla carica del primo Direttore scientifico della Fondazione, già nominato quale Organo in forza del previgente articolo 11, comma 1, lettera e), dello Statuto.
3. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione della stessa, e alle eventuali modificazioni del presente Statuto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge vigenti in materia.

